



Campagna Assicurativa 2016

UVA


Stradone Porta Palio 8 – VERONA

SOGGETTI COINVOLTI IN POLIZZA COLLETTIVA



MOMENTI ASSICURATIVI

INIZIO




FINE

NOI DA CHE PARTE STIAMO?

COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONE

AGENZIA DI
INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA



PERITO
LIQUIDATORE

CO.DI.P.A.

CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI AGRICOLE
CONDIFESA VERONA

AZIENDA
AGRICOLA

ALCUNE DEFINIZIONI

ASSICURATO: il Socio del Contraente le cui produzioni sono oggetto di assicurazioni.

CONTRAENTE: L'Organismo Associativo abilitato legalmente, a stipulare la Polizza Collettiva con le società di assicurazione per conto dell'Assicurato.

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO: Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti.

PARTITA: produzione relativa ad ogni singola varietà di prodotto assicurato, coltivata in ciascun appezzamento, situato nel medesimo comune, laddove per appezzamento si intende ogni porzione di terreno, avente superficie dichiarata in ettari (ha), **senza soluzioni di continuità**, con **confini fisici** e dati catastali propri.

ALCUNE DEFINIZIONI

I parametri tecnici di convenzione

- FRANCHIGIA
- SOGLIA
- LIMITE DI INDENNIZZO
- SCOPERTO


- **FRANCHIGIA**

La percentuale della franchigia applicata **può variare fra le diverse produzioni** previste dal PAAN.

La percentuale della franchigia applicata **può variare fra i diversi eventi garantiti ed a seconda del tipo di polizza.**

FRANCHIGIA: rappresentata dalle centesime parti del prodotto in garanzia **escluse dal risarcimento** ed a carico dell'assicurato. Espressa in **percentuale** della resa assicurata.

- **Franchigia Assoluta:** tale valore/percentuale rimane **in ogni caso** a carico dell'assicurato. E' già nota **prima dell'evento dannoso.**



- **FRANCHIGIA**

Franchigia espressa in percentuale

Esempio: su una resa assicurata di € 10.000 viene applicata una franchigia del 10%. A seguito di un sinistro, la polizza indennizzerà solo importi di danno superiori al 10% di € 10.000: se il danno valutato è pari a € 6.700, la polizza ne pagherà la differenza (€ 5.700).

Una seconda forma di franchigia percentuale è la **Franchigia scalare**: diminuisce all'aumentare della percentuale del danno.

- **SOGLIA**

- **Polizza Agevolata con Soglia di Danno:** per usufruire dei contributi comunitari le polizze agevolate devono garantire solo i danni che producono **perdite superiori al 30% della produzione aziendale** nel comune assicurato (soglia di operatività della garanzia).
- **Polizza Non Agevolata:** tale tipologia di polizza non è subordinata al superamento di una soglia di danno e non gode di alcuna contribuzione; un tale tipo di polizza può essere utilizzata, in **forma integrativa alla Polizza agevolata con Soglia**, per coprire tutti i danni che producono **perdite inferiori o uguali al 30%** della produzione aziendale del prodotto danneggiato. In tal caso questa polizza è riferita alla medesima produzione, agli stessi valori ed agli stessi appezzamenti della polizza agevolata.

N.B. Una polizza non agevolata può sussistere anche in forma a sé stante (non integrativa ad alcuna polizza agevolata) e Senza Soglia di Danno e può essere:

- NON AGEVOLATA COLLETTIVA
- NON AGEVOLATA PRIVATA

“ ...

REGOLAMENTO ISVAP n° 35 del 26/05/2010

Titolo III

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I

Informativa precontrattuale

Art.30

(Documentazione)

1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione.


...

3. Il fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Modulo di proposta, ove previsto. ...”

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.



SCOPERTO

Lo **scoperto** è una percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato («*non coperto*» e pertanto non indennizzabile).


Quest'ultimo **non è noto prima del verificarsi dell'evento dannoso** in quanto è calcolato dopo che sarà valutata l'entità del danno.

Lo scoperto **si applica sempre all'importo dell'indennizzo al netto di franchigia**.
N.B. questi può essere calcolato **prima o dopo l'applicazione del limite di indennizzo**.

Qualora non specificato nel testi di polizza, **lo scoperto si calcola prima dell'applicazione del limite di indennizzo**.

COSA INFLUISCE SUL COSTO DELLA POLIZZA?

1.



2.

PREZZO PRODOTTO

GARDA GARGANEGA

MAX	MEDIO	MIN	BIO
50,00	37,50	25,00	60,00

RESE ASSICURABILI

- Cosa devo conoscere per poter valutare la bontà di una proposta assicurativa?

CERTIFICATO = PAI



P.A.I.

Il **Piano Assicurativo Individuale (PAI)** è il documento fondamentale ed indispensabile ai fini della stipula dei certificati assicurativi agevolati e la sua compilazione è essenziale per accedere agli incentivi assicurativi

Il PAI riporta, oltre ad altre informazioni:

- i dati identificativi dell'Azienda Agricola
- i riferimenti catastali delle superfici da assicurare
- le tipologie di prodotti da assicurare




La maggior parte delle informazioni contenute nel PAI sono acquisite automaticamente dal sistema informatico perché contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi.

Chi lo può compilare?

Può essere compilato e trasmesso in via telematica esclusivamente dai Centri di Assistenza Agricola – CAA (ad es. Coldiretti, Cia, Unicaa etc)


NOVITA' INTRODOTTE NEL 2015 → possibilità di assicurare l'ESUBERO (I.G.T.)

Esempio:





Esempio:




DANNO PESO TOT. = 16%

16% SU 120 Q.LI = 20 Q.LI


I.G.T. → 100% COLPITO = 0 Q.LI RESIDUI

D.O.C. → 0% COLPITO = 100 Q.LI RESIDUI

100 q.li D.O.C.



LIQUIDAZIONE DEI DANNI




- A) FASE DENUNCIA**
- SINISTRO/EVENTO COPERTO DA GARANZIA
 - DENUNCIA DELL'ASSICURATO ALL'AGENZIA
 - INCARICO AI PERITI



- B) FASE PERIZIA**
- SOPRALLUOGO IN AZIENDA PARTE DEI PERITI
 - PERIZIA TECNICA
 - COMPILAZIONE SCHEDA DI ANALISI
 - COMPILAZIONE BOLLETTINO DI CAMPAGNA
 - INVIO BOLLETTINO: COMPAGNIA/CONSORZIO



- C) FASE LIQUIDAZIONE DANNI**
- CALCOLO RISARCIMENTO (QUADRATURA CONSORZIO/COMPAGNIA)
 - LIQUIDAZIONE



FASE PERIZIA

Sopralluogo in azienda da parte dei Periti

PIANO ASSICURATIVO NAZIONALE

Art. 4

2015

... La quantificazione del danno dovrà essere **effettuata unicamente** al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità...

2016

... La quantificazione del danno dovrà essere **riferita al** momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità....

BOLLETTINO DI COSTATAZIONE

SOCIETÀ COMPAGNIA			AGENZIA AGENZIA		COD.	COD.	CERT. N. 10	CONTRAENTE VERONA CO.DI.P.A.		
ASSICURATO (Cognome e Nome) ROSSI GIORGIO			DATA DI NOTIFICA 15/04/16		denuncia n. 22	denuncia n.	denuncia n.	denuncia n.	denuncia n.	
PERITI NOME PERITO					data evento 16/06	data evento	data evento	data evento	data evento	
					tipo evento GR.	tipo evento	tipo evento	tipo evento	tipo evento	
Data rissevi preventivi 25/06/2015			Specie UVA		Comune SOAVE					
N. Partita	Varietà	Valore Assicurato	Riferimenti della constatazione (prodotto assente per cause risarcibili espresso in termini di grappoli asportati, frutti caduti, germogli asportati, piante perse, ecc.)				Data di inizio della raccolta	La presente perizia è stata ultimata alle ore 11,00 del 25/06 ed i riferimenti della constatazione rilevati sono comprensivi di tutti i danni provocati dagli eventi assicurati fino al momento. Data di consegna spedizione per raccomandata _____ Bollettino n. _____ Uff. Postale di _____		
1	2	3	4				5			
	GARGANEGA	10.000	N°10 TRALCI MANCANTI OGNI 100							
Osservazioni e Riserve			RISERVA: "Il risultato riportato nel presente bollettino di constatazione non costituisce vincoli per la Società ai fini della valutazione del danno. In fase di perizia definitiva l'eventuale danno verrà quantificato sulla base dell'effettiva perdita di produzione come previsto dall'art. 17 C.G.A. (Mandato del perito - norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno)".				cod.	Perito		
Partita	Codici						cod.	Perito		
							cod.	Perito		
							cod.	Perito		
								Per accettazione, l'Assicurato		
								FIRMA ASSOCIATO		

FASE PERIZIA

Perizia tecnica

- **ESEMPI DI PERIZIA**

- 1) DAL 2015 SI PASSA DAL SISTEMA PROPORZIONALE, PERCENTUALIZZAZIONE DEL DANNO, AL SISTEMA SULLE RESE IMPOSTO DAL PAAN



200 q.li IN CAMPO
100 q.li ASSICURATI
50% DI DANNO

SISTEMA PROPORZIONALE - DANNO LIQUIDATO:

100 q.li x 50% = 50 q.li RISARCITI

SISTEMA SULLE RESE - DANNO LIQUIDATO:

200 q.li x 50% = 100 q.li COLPITI
200 q.li IN CAMPO – 100 q.li COLPITI = 100 q.li
RESIDUI
100 q.li RESIDUI = 100 q.li ASSICURATI
DANNO LIQUIDATO = 0

FASE PERIZIA

Perizia tecnica

- **ESEMPI DI PERIZIA**

2) I PERITI DEVONO STIMARE LA RESA POTENZIALE OTTENIBILE AZIENDALE

ESEMPIO PRODOTTO UVA:

10 VITI  PESO MEDIO
POTENZIALITA'

PESO MEDIO GRAPPOLO x N° GRAPPOLI POTENZIALI PER VITE x N° VITI IN CAMPO = Q.LI DI PRODOTTO POTENZIALMENTE OTTENIBILE

FASE PERIZIA


Perizia tecnica

- ESEMPI DI PERIZIA

- 3) SI RISARCISCE L'EVENTUALE PERDITA DI QUANTITA' PIU', SE PREVISTO DALLA CONVENZIONE, LA QUALITA'

100 qli x 20% DANNO QUANTITATIVO = 80 q.li (VALORE RESIDUO)

CALCOLARE IL DANNO DI QUALITA'



QUANTITA' 20
QUALITA' 7
27 = DANNO TOTALE

DOMANDE FREQUENTI



Perizia d'Appello

Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società, - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti **all'art. - Modalità per la rilevazione del danno.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegua la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. - Rettifiche** -.

Rettifiche -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Campioni

Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma.

Egli deve, altresì, lasciare i **campioni** per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al **tre per cento** della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui **all'art. -Modalità per la rilevazione del danno-**, secondo le norme di cui **all' art. - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito dall'art. - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito dall'art. - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

ESEMPI CONTEGGIO SOCIO UVA

- Esempio 1:

Totale premio agevolato	€ 9.000,00
Totale premio non agevolato	€ 1.000,00
Totale oneri consortili	€ 300,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.300,00

CONTRIBUTO 65% SU PREMIO AGEVOLATO:
€ 5.850,00

COSTO NETTO A CARICO DEL SOCIO:
€ 4.450,00

- Esempio 2:

Totale premio agevolato	€ 7.000,00
Totale premio non agevolato	€ 3.000,00
Totale oneri consortili	€ 300,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.300,00

CONTRIBUTO 65% SU PREMIO AGEVOLATO:
€ 4.550,00

COSTO NETTO A CARICO DEL SOCIO:
€ 5.750,00

DIFFERENZA € 1.300,00
12% DEL TOTALE



04/02/2016 - 11:11

"Pac, 27mila aziende venete sono ancora in attesa dell'acconto"

Articolo pubblicato su L'Arena di lunedì 1 febbraio 2016.

NEWS



CONCLUDENDO.....



AZIENDA AGRICOLA



CONSORZIO

GLI AGRICOLTORI E CO.DI.P.A. SONO UNITI PER CERCARE LE
MIGLIORI SOLUZIONI FORNITE DAL SISTEMA ASSICURATIVO
AGEVOLATO